



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella



Soroptimist International Biella

Convenzione

**per favorire il reinserimento socio-lavorativo
delle donne vittime di violenza di genere**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Biella**

e

Soroptimist International Club Biella

premesso

- Che il Soroptimist International, fondato nel 1921, è un'Associazione Internazionale femminile a carattere apolitico e aconfessionale, senza fini di lucro, composta da donne impegnate in attività professionali e manageriali che opera per la promozione dei Diritti Umani, l'avanzamento della condizione femminile, l'accettazione delle diversità, l'uguaglianza e lo sviluppo,
- Che il Soroptimist International è un'organizzazione accreditata presso le Nazioni Unite e presso le sue agenzie (Unesco, Fao, Unicef, Ocse, Ecosoc, Ilo, Who, Unido, Unhcr) rappresentata con il voto consultivo al Consiglio d'Europa presente nel Comitato Nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro e nella Commissione Pari Opportunità con 155 Club diffusi su tutto il territorio nazionale,
- Che il Soroptimist International d'Italia intende impegnarsi sempre più attivamente nel contrasto delle violenze di genere sulle donne,

considerato

- Che le violenze di genere sulle donne e in ambito domestico sono un fenomeno sempre più diffuso;
- Che è compito pressante delle Istituzioni e della Società Civile arginare questo fenomeno, a difesa dei diritti di tutti e per garantire libertà e serenità nelle relazioni sociali e familiari,
- Che la Procura della Repubblica di Biella e il Soroptimist International Club di Biella da tempo hanno un confronto anche con le istituzioni del territorio con lo scopo di sostenere le donne vittime di violenza offrendo un percorso per la riconquista della propria dignità, della fiducia, del rispetto sociale e familiare),

richiamata la normativa di riferimento

- **Convenzione dell'ONU** per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2.12.1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23.11.1966 n. 1173;
- **Convenzione dell'ONU** sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18.12.1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14.03.1985 n. 132;
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11.05.2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27.06.2013 n. 77;
- **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio** del 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata in Italia con il decreto Legislativo 15.12.2015 n. 212;
- **Legge 15.02.1996 n. 66** "Norme contro la violenza sessuale";
- **Legge 03.08.1998 n. 269** "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione epornografia";
- **Legge 08.11.2000 n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- **Legge 04.04.2001 n. 154** "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- **Legge 11.08.2003 n. 238** "Misure contro la tratta delle persone";

- **Legge 23.04.2009 n. 38** “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- **Legge 04.06.2010 n. 96** “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee — Legge Comunitaria 2009” attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.03.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale;
- **Legge 15.10.2013 n. 119** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14.08.2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e dicommissariamento delle province”;

considerato

Che la Direttiva 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l’accesso a “specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempodopo il procedimento penale”, tenendo conto di una serie di principi cardine tra cui:

- “un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con l’autorità competente operante nell’ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alla vittima o giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell’età del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l’integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia” (considerando 9).

- “L’assistenza dovrebbe essere disponibile al momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente Direttiva. L’assistenza dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive [...]” (considerando 37).

- Gli Stati Membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell’istruzione, e la

formazione, nonché la verifica e valutazione dell’impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime [...]” (considerando 62).

considerato

Che il progetto “Donne@Lavoro” — SI Sostiene ... il coraggio” di Soroptimist International d’Italia prevede l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza che decidono di cominciare un nuovo percorso di vita misurandosi con un’attività lavorativa finalizzata al reinserimento sociale;

Che **Soroptimist International Club di Biella** intende favorire il reinserimento socio-lavorativo delle donne che hanno subito violenza, provvedendo alla loro formazione, anche attraverso tirocini e attività di volontariato, per restituire alle vittime consapevolezza di sé per elaborare il trauma e ritrovare dignità ed autonomia;

Che la **Procura della Repubblica di Biella** intende favorire il reinserimento socio-lavorativo delle donne che hanno subito violenza offrendo la propria disponibilità a periodi di tirocinio volontario, al fine di accrescere la fiducia delle vittime nel sistema giustizia;

Vista la **Circolare del Ministero della Giustizia DOG del 13 ottobre 2017**.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Procuratore della Repubblica di Biella Dr.ssa Teresa Angela Camelio e la Presidente pro-tempore di Soroptimist International Club di Biella Sig.ra Elisabetta Vola, convengono quanto segue:

Articolo 1 — Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 — Oggetto

La Convenzione ha la finalità di accompagnare le donne vittime di violenza nel reinserimento socio lavorativo attraverso attività di volontariato svolte presso la Procura della Repubblica di Biella.

Articolo 3 — Ambito di applicazione

La presente Convenzione si rivolge alle donne che hanno subito violenza di genere, che hanno denunciato i fatti e che risiedono nel territorio di Biella.

Articolo 4 — Modalità dell'attività

Le donne che hanno subito violenza, che abbiano le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, svolgeranno attività in ausilio alle segreterie ove non vige il segreto istruttorio, anche curando il servizio di digitalizzazione dei fascicoli già depositati, con compiti meramente esecutivi, che verranno dettagliati dall'Ufficio preposto. Il periodo di tirocinio volontario avrà una durata di mesi sei, con presenza giornaliera media di quattro ore.

Le donne, pur senza obbligo di osservanza di un orario di lavoro, ma rispettando tendenzialmente quattro ore giornaliere, dovranno comunque svolgere la loro attività con diligenza e continuità, preavvertendo nel caso in cui non sia possibile la presenza nei termini previamente indicati. Dovranno inoltre impegnarsi per iscritto a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto, di decoro e di riserbo verso chiunque e, per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione, dovranno mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della propria attività anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Soroptimist International Club di Biella provvederà al rimborso spese e alla tutela assicurativa per i rischi da infortunio e da responsabilità civile verso terzi.

La presente Convenzione non comporta alcun onere o vantaggio di tipo economico né per la Procura della Repubblica di Biella, né per il Ministero della Giustizia.

È assolutamente esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del Soroptimist International Club di Biella nei confronti del Ministero della Giustizia, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta negli Uffici della Procura della Repubblica di Biella;

In nessun caso l'attività svolta può costituire rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo, tra il personale utilizzato e l'Amministrazione Pubblica.

Articolo 5 — Collaborazione tra le parti

La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui alla presente Convenzione e dall'impegno volto a rendere agevoli le azioni previste secondo il progetto di intervento concordato.

Articolo 6 — Monitoraggio

Le parti si impegnano a rivedere le modalità organizzative all'esito del primo anno di operatività e a pianificare eventuali azioni di miglioramento.


Articolo 7 — Validità

Il presente atto ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Biella, 8 giugno 2022

Il Procuratore della Repubblica di Biella
Dott.ssa Teresa Angela CAMELIO

Il Presidente del Soroptimist Club
Dott.ssa Elisabetta VOLA

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'T.A.' for Teresa Angela CAMELIO. The bottom signature is a more complex cursive signature for Elisabetta VOLA. Both signatures are written over a horizontal line.